

PROTOCOLLO OPERATIVO

ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART . 13 DELLA LEGGE QUADRO N. 104/92

IL TESTO DEL PRESENTE ACCORDO E' STATO ELABORATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER LA DISABILITA' DEL DISTRETTO N° 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Accordo di programma viene stipulato in applicazione delle seguenti disposizioni:

- **Legge 104/92**, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che agli articoli 5, 13, 39 e 40 *individua* nella stipula degli **Accordi di programma** (art. 27 della Legge 142/90 sostituito dall'art. 34 Decreto L.vo 267/2000) tra gli Enti locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montane), gli Organi periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione e le Aziende Sanitarie Locali, *lo strumento* per perseguire la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap, **attraverso** il coordinamento e l'integrazione dei servizi territoriali sanitari, socio-assistenziali, scolastici, culturali, ricreativi e sportivi, gestiti da enti pubblici o privati, ed in grado di assicurare un significativo apporto agli interventi di prevenzione, sostegno e recupero;
- **Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 34** che stabilisce le procedure da adottare per la stipula di Accordi di programma finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni dei Soggetti pubblici orientati al perseguimento di obiettivi comuni;
- **D.M. 9.7.1992** " Decreto applicativo dell'art. 13 della Legge 5.2.1992, n. 104 - Criteri per la stipula degli accordi di programma fra Amministrazione scolastica, Enti locali e Unità Sanitarie Locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.", il quale specifica che:
 - 1.gli accordi di programma possono avere ambito regionale, provinciale, sovracomunale e comunale;
 - 2.negli accordi devono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti riferiti a ciascuna parte stipulante;
 - 3.ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico delle scuole (L. 517/77 artt. 2 e 7; L. 270/82 art. 12; L. 104/92 artt. 13 e 14) e dei Comuni (L. 118/71 art. 28; DPR. 616/77 artt. 42 e 45) gli interventi da considerare fondamentali ai fini dell'integrazione scolastica sono i seguenti:
 - collegamento tra i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione stilati sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato;
 - organizzazione flessibile dell'attività educativa e didattica (diversa *articolazione delle classi e classi aperte* - L. 104/92 art. 14, comma 1 lett. b, e *sperimentazione* di cui al DPR 419/74);
 - continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (asili nido e scuole materne compresi);

- organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola (es. laboratori, attività estive ecc.);
 - fornitura di attrezzature e sussidi didattici e ausili individuali, idonei ad assicurare l'efficacia dei processi educativi e formativi;
 - predisposizione di interventi per l'accesso facilitato alle strutture scolastiche ed extrascolastiche (trasporto, abbattimento barriere architettoniche, mense scolastiche, accompagnamento, assistenza, ecc.)
 - utilizzo di personale professionalmente adeguato per l'attuazione di progetti riabilitativi e formativi e suo aggiornamento.
- **D.P.R. 24.2.1994**, recante l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni in situazione di handicap.
 - **Legge 62/2000**, sulla parità scolastica, che allarga anche alle scuole non statali e alle scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni l'ambito di intervento degli Accordi di programma.
 - **Circolare prot. N. 3390 del 30.11.2001** "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" del Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per i servizi nel territorio, nella quale si ribadisce che: a) *la scuola* deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili attraverso l'attribuzione di specifiche funzioni aggiuntive ai collaboratori scolastici o attraverso adeguate forme di organizzazione del lavoro; b) *l'Ente locale* ha il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato e l'assistenza per l'autonomia agli alunni con handicap fisici e alla comunicazione personale per gli alunni con handicap sensoriali.
 - **ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE** approvato e sottoscritto il 10.6.2004 pubblicato sul BURL n. 29 del 20 luglio 2005.
 - **DPCM 23 febbraio 2006, n. 185** "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289", pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2006 n. 115.

· **Delibera Giunta Regione Lombardia n. VIII/3449 del 7.11.2006** "Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23 febbraio 2006, n. 185)

PREMESSO

- che l'art. 13 comma 1 lettera a) della L. n° 104/92 individua negli Accordi di Programma lo strumento più efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio-assistenziali e sanitari, necessari per una buona qualità dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
- che agli Accordi di Programma fa pure riferimento l'art 19 della L. n. 328/00 per l'approvazione dei piani di zona nel cui ambito vengono coordinati tutti i servizi territoriali;
- che l'art 3 comma 3 della stessa L. n° 328/00, fra gli strumenti di programmazione dei servizi in rete richiama pure gli "accordi di programma-quadro" di cui all'art 2 comma 203 della L. n. 662/96, che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati e del privato sociale alla programmazione dei servizi in rete;
- che il miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati con l'apporto non

solo delle proprie risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali;

- che al fine di realizzare un coordinamento capillare dei servizi territoriali, è opportuno definire delle indicazioni comuni per tutto il DISTRETTO 12
- che è stato stipulato in data 10.06.2004 l'Accordo di Programma della Provincia di Brescia (2004-2009) il quale prevede all'art 2 la stipula di Accordi territoriali;
- che nel testo dell'Accordo territoriale non vengono esplicitati contenuti, impegni, percorsi già definiti nell'Accordo Provinciale, che comunque si intendono condivisi dalle Istituzioni firmatarie e che per quanto non specificato nel presente accordo territoriale si applica quanto stabilito nell'accordo Provinciale;

GLI ENTI SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ATTO CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA' E OBIETTIVI

I contenuti del presente accordo sono finalizzati a:

- a) assicurare gli interventi e le risorse ambientali, strumentali e di personale necessari per facilitare e sostenere il processo di piena integrazione dei minori in situazione di handicap che frequentano le scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Distretto n. 2 in attuazione della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", della legge regionale n. 31/80 e dell'Accordo Provinciale di Programma 2004/2009.
- b) dare concretezza ad un *percorso integrato* di interventi in grado di garantire alle persone in situazione di handicap e alle loro famiglie l'integrazione sociale e in particolare scolastica, secondo i principi e le modalità proprie dei servizi in rete, attraverso un accesso facilitato, tempestivo ed efficiente a tutti i presidi territoriali disposti per garantire informazioni, orientamento, diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE E ENTI INTERESSATI

Il presente accordo esplica i propri effetti nell'ambito del territorio del Distretto 12 Valle Sabbia nei territori dei Comuni di

L'accordo territoriale, sottoscritto dai legali rappresentanti, vincola i Comuni del Distretto 12 di Valle Sabbia, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Azienda Ospedaliera di, gli Istituti scolastici statali e paritari, le Scuole per l'infanzia comunali, gli Asili Nido convenzionati.

Gli Enti e i firmatari dell'Accordo distrettuale convengono sull'utilità di coinvolgere le Associazioni per il superamento dell'handicap, sia nella fase di progettazione e programmazione degli interventi, sia nella fase operativa che nel monitoraggio e nella valutazione.

ART. 3 - COMPETENZE E ADEMPIMENTI.

Richiamate le normative specifiche citate in premessa e gli impegni di cui all'Accordo di Programma Provinciale 2004/2009, gli Enti sottoscrittori del presente atto, nei limiti consentiti dalle rispettive risorse e al fine di perseguire l'obiettivo della miglior risposta possibile ai bisogni degli utenti assumono gli impegni dichiarati nel già citato Accordo di Programma Provinciale e definiti nell'allegato n. 1 "Fasi procedurali" del presente accordo.

RUOLO DEI COMUNI

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente ed elencate all'art. 3 dell'Accordo di programma provinciale, al fine degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale, riguardo alle competenze gestionali dei Comuni, si specifica quanto segue:

- Assegnazione gratuita dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (art. 42 e 45 del DPR 616/77; DPR 347/83 e art. 13, comma III L 104/92). Nell'allegato n. 2 al presente accordo sono definite le funzioni e le competenze.

RUOLO DELLE SCUOLE

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente ed elencate all'art. 5 dell'Accordo di programma provinciale, al fine degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale, si impegnano a :

- sostenere l'impegno di formazione dei collaboratori scolastici al fine di poter disporre di un servizio idoneo ad assolvere, in forma continuativa, le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni in situazione di handicap;
- favorire un'organizzazione flessibile dell'attività educativa e didattica;
- uniformare le proprie azioni per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap alle modalità e ai tempi previsti dall'allegato n. 1 del presente accordo.

RUOLO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente ed elencate all'art. 6 dell'Accordo di programma provinciale, al fine degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale, si impegna a:

- garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica;
- uniformare le proprie azioni per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap alle modalità e ai tempi previsti dall'allegato n. 1 del presente accordo.
- collaborare con le scuole, i Comuni e l'Azienda Ospedaliera per la progettazione, conduzione e verifica dei Piani Educativi Personalizzati;

RUOLO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente ed elencate all'art. 6 dell'Accordo di programma provinciale, al fine degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale, si impegna a:

- garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica e sociale (*quando la dotazione organica, essendo più adeguata, lo consentirà*);
- collaborare con le Scuole, i Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per la progettazione, conduzione e verifica dei Piani Educativi Personalizzati;

- uniformare le proprie azioni per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap alle modalità e ai tempi previsti dall'allegato n. 1 del presente Accordo.

ART. 4 - INTERVENTI PRIORITARI

I soggetti sottoscrittori del presente accordo riconoscono a tutte le persone in situazione di handicap il diritto di beneficiare di prestazioni in relazione alla natura e alla consistenza della loro minorazione (L 104/92 art 3 comma 1); tuttavia , in presenza di limitate risorse, ritengono che la priorità e l'entità degli interventi debba spettare alle persone connotate, dalle certificazioni di legge, da gravità (L. 104/ 92 art. 3 comma 3).

ART . 5 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a promuovere e sostenere la collaborazione attiva dei genitori, in ogni fase e livello dell'integrazione (DPR 24.2.1994 art. 4 comma 1 e 5 - art. 5 comma 2 e 4).

La Famiglia

È parte integrante del progetto di integrazione scolastica, si impegna a: fornire il proprio consenso al Comune per la raccolta di informazioni riguardo la situazione di disagio del minore, ed una prima valutazione diagnostica eseguita dall'ASL

Entra a pieno titolo nelle fasi del progetto in modo da conoscere quanto viene fatto per il proprio figlio, mantiene una costante relazione con i servizi sociali del Comune al fine di monitorare il processo in atto.

È disponibile con l'ente di competenza a partecipare a momenti di verifica e di elaborazione del proprio ruolo genitoriale.

Le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri del GLH presso la scuola.

Gli viene richiesto di firmare l'adesione al PEI e di rispettare tempi ruoli e modalità concordate nel progetto.

È garantita alla famiglia la privacy nei confronti di terzi, riguardante le informazioni inerenti alla situazione familiare e dei loro componenti, le informazioni del caso saranno ad uso esclusivo degli operatori che per loro natura sono tenuti al segreto professionale.

ART 6 - SOGGETTI CONVENZIONATI

Per l'esercizio delle proprie funzioni e competenze a favore delle persone con handicap, i Sottoscrittori possono avvalersi - attraverso la stipulazione di convenzioni o intese operative e il conferimento di incarichi professionali o l'indizione di gare d'appalto - della collaborazione di Istituzioni private di assistenza, di professionisti (singoli o associati), di Associazioni educativo- culturali e di Cooperative che siano in possesso di adeguati requisiti concernenti la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa e operativa.

ART. 9 - VALIDITA' DELL'ACCORDO TERRITORIALE

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino aldel 2010 data di scadenza dell'Accordo di Programma Provinciale, che ne costituisce "quadro di riferimento".

ART. 10 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

Il presente Accordo s'intende automaticamente modificato, negli aspetti riconosciuti come non sostanziali, per adeguamento a nuove leggi o ad eventuali modifiche dell'Accordo di Programma Provinciale.

Modifiche di aspetti ritenuti sostanziali, coerenti con le disposizioni di legge e con l'Accordo provinciale, possono essere concordate tra le parti nell'ambito di apposita Assemblea dei Sindaci convocata da Comune capo zona.

ALLEGATO N° 1

“FASI PROCEDURALI”

TEMPI	ADEMPIMENTI PER NUOVI SEGNALATI
Entro il	<p>Le singole istituzioni scolastiche dopo aver acquisito il consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale inviano segnalazione agli enti preposti. L'ASL può riservarsi di rispondere nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valutazione è in corso di accertamento • la valutazione è stata compiuta e sarà inviata al collegio di accertamento • a seguito di valutazione si dichiara non vi siano elementi per inviare al collegio di accertamento.
Entro 60 giorni dalla richiesta dei genitori e comunque in tempo utile per la formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico	L'ASL attraverso appositi Collegi di accertamento rilascia alla famiglia verbale di accertamento della situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica
Entro il 30 aprile	<p>I genitori o chi esercita la potestà genitoriale, all'atto dell'iscrizione scolastica o ai cambi di grado di scuola devono presentare tempestivamente la certificazione di handicap ai fini di poter usufruire delle risorse</p> <p>Il dirigente scolastico, trasmette agli Enti Locali l'elenco dei soggetti certificati dalla commissione ai fini della predisposizione degli interventi scolastici di pertinenza degli Enti medesimi</p>
Entro il 30 aprile	Il servizio EOH/ASL o la NPI dell'A.O. di....., sulla base del verbale del collegio di accertamento provvedono a redarre la diagnosi funzionale rilasciandola alla famiglia
Entro il 30 giugno . di ogni anno scolastico	Il dirigente scolastico o suo delegato si confronta con gli operatori del Comune di residenza del minore e la sua famiglia

Entro IL 30 ottobre di ogni anno scolastico	Il dirigente scolastico, per la presentazione del caso convoca: ASL. , A.O., insegnanti, famiglie, assistente sociale del comune di residenza del minore e assistente ad personam.
Entro il ...il 30 novembre	Gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno redigono il <i>profilo dinamico funzionale (P.D.F.)</i> in collaborazione con i genitori e con la consulenza degli operatori dell'EOH/ASL, della NPI e degli operatori del Comune di residenza.
Entro il 30 novembre	Gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno e l'assistente ad personam redigono il <i>piano educativo individualizzato (P.E.I.)</i> in collaborazione con la famiglia e gli operatori del Comune. Il documento deve essere sottoscritto dalle parti così come indicato nell'accordo programma provinciale (allegato E dell'A.di P.P.)
	Il dirigente scolastico convoca il GLH due volte all'anno

ALLEGATO N° 2

PROFILO E MANSIONI DELL'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PROFILO PROFESSIONALE

L'assistenza per l'autonomia personale acquista sovente una valenza educativa, che investe momenti piuttosto ampi della vita del minore.

Il personale educativo - assistenziale è costituito da persone che:

1. hanno compiuto il diciottesimo anno di età
2. sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria di II grado, DI Laure in Scienze dell'educazione o equipollenti o di esperienza professionale pluriennale riconosciuta e documentabile;
3. sono disponibili a svolgere prestazioni assistenziali - educative

COMPETENZE

All'interno dell'istituzione scolastica l'Assistente ad personam, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative come definite nel PEI dell'alunno, in particolare:

- partecipa alla predisposizione del PEI e alle verifiche, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando all'individuazione degli obiettivi, delle strategie di intervento e all'attuazione degli stessi;
- collabora in aula o nei laboratori con i docenti, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione precisa, anche sul piano didattico, l'assistente ad personam non può gestire in autonomia l'intero gruppo classe;
- svolge prestazioni di carattere igienico assistenziali, di assistenza e di sorveglianza degli alunni con disabilità; affianca l'alunno durante la mensa e le attività finalizzate all'igiene della persona attuando forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia personale;
- attraverso la gestione della relazione quotidiana con l'alunno, l'A. promuove l'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva);
- recepisce le indicazioni fornite dai tecnici della riabilitazione e collabora perché siano attuate anche al di fuori della presenza del tecnico;

- redige annualmente una relazione sul lavoro realizzato, attraverso una apposita modulistica e la inoltra agli uffici di competenza del Comune, previo consenso della famiglia;
- può effettuare il trasporto da casa a scuola e viceversa:
 - in presenza di una autorizzazione scritta della Cooperativa e del Comune
 - nelle situazioni di emergenza, condivise e concordate da tutte le parti
 - in via continuativa deve essere indicato nel PEI e dovrebbero essere previsti rimborsi KM da parte dei Comuni.
- al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni l'A. , ha il diritto - dovere di partecipare corsi di formazione e aggiornamento ed alla supervisione periodica individuale o di gruppo;
- l'A. è tenuta al rispetto della Legge sulla privacy;.
- l'A., partecipa a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità ai viaggi di istruzione, uscite ed attività esterne, programmate e realizzate della scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite può offrire un contributo nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse, previa autorizzazione del Comune e dei genitori;

PROCEDURE

Assenza dell'alunno e recuperi

In caso di assenza dell'alunno, l'A., previo accordo con la famiglia e il coordinatore del servizio, può prestare la propria attività al domicilio dell'utente per un orario equivalente a quello previsto a scuola, o recuperare in orario scolastico in presenza dell'alunno le ore non effettuate. il primo giorno di assenza, se non avvisato viene comunque considerato orario lavorativo.

Assenza dell'assistente ad personam

Sia in caso di assenza improvvisa che programmata è compito dell'assistente interessato avvisare la scuola e il responsabile del servizio affinché possano mettere in atto i necessari provvedimenti organizzativi (accoglienza, sostituzione, eventuale contatto con la famiglia)

Viaggi di istruzione

- L'autorizzazione all'accompagnamento dell'alunno con disabilità da parte dell'assistente ad personam deve essere richiesta formalmente al competente Ufficio comunale almeno 30 giorni prima del viaggio.
- All'assistente ad personam che partecipa ai viaggi d'istruzione saranno riconosciute le ore effettive realizzate in presenza del minore per le gite che prevedono il rientro in giornata, e 8 ore di lavoro giornaliero per le gite che prevedono pernottamenti, oltre all'indennità di trasferta (così come previsto dal contratto nazionale della cooperative), previo accordo con l'amministrazione locale.
- Per le gite che abbiano come destinazione Paesi esteri l'autorizzazione deve essere richiesta con largo anticipo e il Responsabile dell'Ufficio competente valuterà a discrezione ogni singolo caso.

- L'assistente ad personam non può somministrare farmaci.

ALLEGATO N° 3

MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO

L'assistente ad personam, in collaborazione con gli Insegnanti, opera con persone disabili attraverso la formulazione di progetti specifici, secondo quattro fasi di lavoro:

1. fase dell'osservazione: periodo finalizzato alla raccolta diretta o indiretta di tutti gli elementi utili a definire le caratteristiche del bisogno dell'alunno; al fine di predisporre il P.E.I.;
2. fase progettuale: definizione e condivisione con gli insegnanti di riferimento (con il modulo di classe all'interno delle Scuole Primarie; con il Consiglio di classe all'interno delle Scuole Secondarie 1° grado), degli obiettivi specifici e delle modalità di intervento atte a favorire il soddisfacimento totale o parziale dei bisogni dell'alunno evidenziati nella fase precedente;
3. fase dell'attuazione: l'assistente ad personam collabora con gli insegnanti (con il Modulo di classe all'interno delle Scuole Primarie; con il Consiglio di classe all'interno delle Scuole Secondarie I°) per realizzare l'intervento;

fase della verifica: momento in cui gli obiettivi e le modalità d'intervento vengono confrontate con i risultati ottenuti, le verifiche intermedie e finali saranno svolte da tutti gli attori del processo educativo a cadenza semestrale.